CODICE RISTRETTO

Guida sintetica per orientarsi negli articoli dell'Ordinamento Penitenziario finalizzati ad ottenere misure alternative al carcere

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive
o limitative della libertà personale

CAMERA PENALE
DI BOLOGNA
Franco Bricola

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Contenuti aggiornati a novembre 2024

Un codice ristretto aggiornato

Il Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna assieme all'Osservatorio diritti umani, carcere e altri luoghi di privazione della libertà personale della Camera penale "F. Bricola" di Bologna, che ha curato i testi e la parte tecnica di questa nuova edizione del Codice Ristretto, hanno ritenuto importante collaborare insieme ancora una volta per arricchire la prima edizione aggiornando i contenuti sotto due profili.

Il primo profilo è relativo ai cosiddetti reati ostativi. Gli interventi normativi, successivi alla nota sentenza N. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, ed introdotti con la L. 199/2022 hanno consentito il superamento delle preclusione assoluta, stabilita dal preesistente art. 4 bis O.P., di concessione di benefici penitenziari a condannati per reati di cui all'art. 4 bis comma 1 O.P. (cd reati di "prima fascia"), possibilità tuttavia condizionata dalla compresenza di alcuni elementi imprescindibili che il Magistrato o il Tribunale di Sorveglianza è chiamato di volta in volta a verificare, come per esempio l'assenza dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e l'eventuale rischio di ripristino di tali contatti, oltre alla verifica dell'adempimento, da parte del condannato, delle obbligazioni civili e obblighi di riparazione pecuniaria derivanti da reato o la dimostrazione dell'assoluta impossibilità di adempiervi.
È indubbio che la norma, così come riformulata, consente una più ampia discrezionalità alla Magistratura di Sorveglianza rispetto al recente passato, ciò nonostante incombe sul condannato l'onere della prova relativo ad un "effettivo" percorso di rieducazione, connotato dalla dimostrazione di tutti gli elementi descritti dalla norma.

Il secondo profilo riguarda l'integrazione del vademecum con una sintetica sessione dedicata alle misure di sicurezza, norme che meritano particolare attenzione, sia in ragione dell'articolato iter predisposto dal legislatore per la loro concreta applicazione, sia per l'interesse specifico di cui sia portatore il condannato, al quale sia stata inflitta la misura di sicurezza in aggiunta alla pena detentiva. Sono quindi forniti brevi chiarimenti su quali siano le misure di sicurezza previste dal Codice penale, distinguendo tra misure di sicurezza detentive e non detentive e viene indicata la modalità predisposta dal legislatore, cosiddetto riesame della pericolosità, al fine di verificare l'attualità dei presupposti applicativi, ed eventualmente confermare la concreta applicazione della misura irrogata dal giudice della cognizione.

I promotori di questa azione, infine, vogliono, tutti insieme, ricordare che anche la persona detenuta è portatrice di diritti e che vi è una prospettiva che va oltre la detenzione che va costruita ogni giorno, con la conoscenza dei propri diritti e le corrette modalità per esercitarli.

Garante delle persone private della libertà personale Regione Emilia-Romgna

Osservatorio diritti umani, carcere e altri luoghi di privazione della libertà personale della Camera penale "F. Bricola" di Bologna

Istruzioni per la lettura

Le norme dell'ordinamento penitenziario sono state inserite in tabelle di facile consultazione. Nella **prima colonna** in verticale a sinistra vi è la **tipologia del detenuto**, individuata sia dalla pena ancora da scontare, sia dalle qualità soggettive.
Nella **riga orizzontale in alto** invece vengono elencate tutte **le misure alternative** alla detenzione previste dal nostro ordinamento penitenziario (di seguito O.P.). Si tratta, dunque, di trovare l'incrocio tra la pena ancora da espiare e le varie misure alternative previste. Dall'incrocio delle due caselle sarà possibile trovare indicazione sia della possibilità di richiedere la misura sia i presupposti per ottenerla.

Es: colui che è stato condannato per un **reato NON ostativo** (non condannato per un reato ricompreso nel 4 bis O. P.) dovrà guardare la tabella n.1 e cercare la propria condizione in relazione alla pena residua da espiare, ad esempio 3 anni, nelle caselle a sinistra in verticale. Incrociando poi le diverse misure alternative, in alto in orizzontale (ad es. Permessi art. 30 O. P.), troverà le caratteristiche oggettive e soggettive per ottenere il beneficio (nell'esempio: Si, è possibile ottenere i permessi previsti dall'art.30 O. P.).

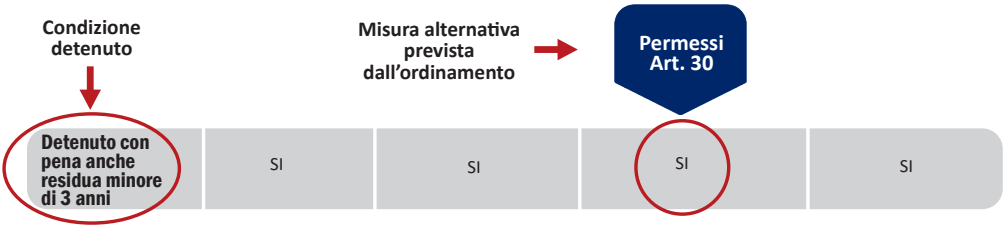

Al **detenuto condannato per un reato di cui all'art. 4 bis** dell'Ordinamento Penitenziario è dedicata la **Tab. 2** che potrà consultare utilizzando la **stessa procedura** (vedi esempio sotto).

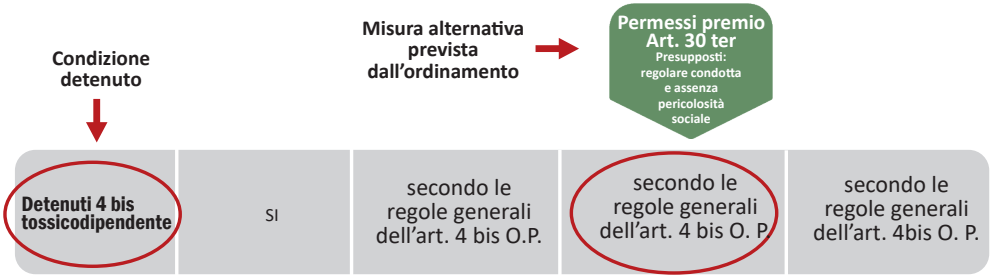

I **detenuti tossicodipendenti**, le **donne incinte o con figli** sono stati inseriti nella tabella **Casi speciali** in cui sono state indicate le modalità che differiscono dalla regola generale e che risultano essere proprie per quella determinata tipologia di soggetto.

Auspichiamo che questa modalità di presentazione sia effettivamente utile a tutte le detenute e a tutti i detenuti affinché possano meglio comprendere quali siano le opportunità date dall'ordinamento penitenziario per ottenere una misura alternativa alla detenzione.

Tab. 1
detenuti ordinari

*Vedi nota 1

	Liberazione anticipata Art. 54	Lavoro esterno Art. 21	Permessi premio Art. 30 ter* Presupposti: regolare condotta e assenza pericolosità sociale	Permessi Art. 30
Detenuto con pena inferiore a mesi 6	NO Il diritto alla riduzione di pena matura solo dopo aver scontato 6 mesi di detenzione	SI	SI	SI
Detenuto con pena inferiore ai 18 mesi o pena residua	SI	SI	SI	SI
Detenuto con pena anche residua minore di 2 anni	SI	SI	SI	SI
Detenuto con pena anche residua minore di 3 anni	SI	SI	SI	SI
Detenuto con pena anche residua minore di 4 anni	SI	SI	SI	SI
Detenuto con pena superiore ai 4 anni	SI	SI	SI dopo aver scontato un quarto della pena	SI
Ergastolani	SI	SI dopo 10 anni di espiazione	SI dopo 10 anni di espiazione	SI
Recidivi Art. 99 C.P. 4° comma già recidivi che commettono altro delitto non colposo	SI	SI	SI	SI
Evasi	SI	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis O. P.)	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis O. P.)	SI
Detenuto che ha violato prescrizioni di misura alternativa	SI	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	SI
Detenuto che ha scontato metà pena	SI	SI	SI	SI
Detenuto che ha scontato due terzi di pena	SI	SI	SI	SI

Affidamento in prova servizio sociale Art. 47	Affidamento Tossicodipendenti Art. 94 D.P.R. 309/90	Detenzione domiciliare Art. 47 ter, quater e quinquies	Semilibertà Art. 48
SI dopo un mese di osservazione	SI	SI anche speciale (ai sensi della Legge 199/2010)	SI
SI dopo un mese di osservazione	SI	SI anche speciale (ai sensi della Legge 199/2010)	SI dopo metà della pena Anche prima se mancano i requisiti per affidamento ai servizi sociali
SI dopo un mese di osservazione	SI	SI NO per i 4 bis	SI dopo metà della pena Anche prima se mancano i requisiti per affidamento ai servizi sociali
SI dopo un mese di osservazione	SI	SI solo in casi particolari (vedi tabella *Casi speciali*)	SI dopo metà della pena Anche prima se mancano i requisiti per affidamento ai servizi sociali
SI osservazione di un anno prima della richiesta	SI	SI solo in casi particolari (vedi tabella *Casi speciali*)	SI dopo metà della pena
NO	SI con pena residua di anni 6	NO salvo *Casi speciali* (vedi tabella)	SI dopo metà della pena
NO	NO	NO	SI dopo espiazione di 20 anni
SI solo una volta art. 58 quater comma 7 bis	SI	SI solo una volta art. 58 quater comma 7 bis	SI solo una volta art. 58 quater comma 7 bis
NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis O. P.)	SI	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis O. P.)	NO per un periodo di anni 3 dal giorno della ripresa della detenzione (5 anni per i 4 bis O. P.)
NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	SI	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura	NO per un periodo di anni 3 qualora il Magistrato di Sorveglianza abbia ritenuto di revocare la misura
SI se la pena residua è inferiore ai 4 anni	SI se la pena residua è inferiore ai 6 anni	secondo le regole generali *compresi i Casi speciali*	SI secondo le regole generali
SI se la pena residua è inferiore ai 4 anni	SI se la pena residua è inferiore ai 6 anni	secondo le regole generali compresi i *Casi speciali*	SI secondo le regole generali

Tab. 2
condannati 4 bis O.P.
(vedi nota 2 e 3

	Liberazione anticipata Art. 54	Lavoro esterno Art. 21	*Vedi nota 1 Permessi premio Art. 30 ter* Presupposti: regolare condotta e assenza pericolosità sociale	Permessi Art. 30
Det. 4 bis comma 1comma 1 bis (prima fascia) art. 4 bis.comma 1 bis 1 (art. 600, 600 bis 1 comma, 600 ter 1 e 2 comma, 601, 602, 609 octies e 630 c.p.) medesimi presupposti del precedente comma1 bis, tranne la verifica del rischio di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata	SI	Solo se si collabora con la giustizia senza limiti temporali, oppure in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'esclusione del rischio di ripristino dei contatti. Il Magistrato di Sorveglianza è tenuto a verificare l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato e di riparazione pecuniaria (ovvero l'assoluta impossibilità di adempiervi) eventuali azioni risarcitorie nei confronti delle vittime o iniziative di giustizia riparativa e dopo un terzo della pena, nel caso di ergastolo dopo 10 anni	Medesimi presupposti di applicazione dell'art. 21 (fermo restando espiazione metà pena e comunque non oltre 10 anni. In caso di ergastolo non prima di 10 anni di pena scontata. Se recidivo dopo espiazione pena di due terzi o comunque 15 anni)	SI
Detenuti 4 bis comma 1 ter (seconda fascia)	SI	Solo dopo espiazione di un terzo della pena o comunque non meno di 5 anni. 10 anni per ergastolano, senza limiti temporali se si collabora con la giustizia	Dopo espiazione metà pena e comunque non oltre 10 anni. In caso di ergastolo non prima di 10 anni di pena scontata. Se recidivo dopo espiazione pena di due terzi o comunque 15 anni	SI
Detenuto 4 bis comma 1 quater	SI	Solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalià di almeno 1 anno. Dopo espiazione di un terzo della pena o comunque di non oltre 5 anni. 10 anni per ergastolano, senza limiti temporali se si collabora con la giustizia	Solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità di ameno 1 anno. Dopo espiazione di metà pena e comunque non oltre 10 anni. Due terzi se recidivo, o se ergastolano dopo l'espiazione di almeno 10 anni, se recidivo 15 anni	SI
Detenuti 4 bis tossicodipendente	SI	SI	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.
Detenuti 4 bis affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria	SI	SI	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.
Condannati 58 quater comma 5 per delitto doloso punito con pena non inferiore nel massimo a 3 anni commesso da chi è evaso o ha commesso reato durante lavoro esterno o la fruizione di misura alternativa	SI	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	SI

Affidamento in prova servizio sociale Art. 47	Affidamento Tossicodipendenti Art. 94 D.P.R. 309/90	Detenzione domiciliare Art. 47 ter, quater e quinquies	Semilibertà Art. 48	NOTE
Beneficio concesso se si collabora con la giustizia (art. 58 ter) oppure in caso di collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile per reati commessi fino all'entrata in vigore della L. 199/22 nel rispetto delle soglie ordinarie. Oppure medesimi presupposti dei benefici prima citati all'art. 21	Per condanne non superiori ad anni 4 anche se residuo pena	Beneficio concesso se si collabora con la giustizia (art. 58 ter) nelle soglie ordinarie. In caso di collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile per reati commessi fino all'entrata in vigore della L. 199/22 nelle soglie ordinarie	Solo dopo aver espiato due terzi di pena. Beneficio concesso se si collabora con la giustizia (art. 58 ter). In caso di collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile per reati commessi fino all'entrata in vigore della L. 199/22. Oppure medesimi presupposti prima citati all'art. 21	
Solo con pena residua di 4 anni solo se si esclude l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o in caso di collaborazione ex art. 58 ter ovvero in caso di collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile per reati commessi fino all'entrata in vigore della L. 199/22	SI con pena anche residua di 4 anni	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O.P. e dell'art. 47 ter O.P. oppure in caso di collaborazione con la giustizia o collaborazione impossibile, irrilevante o inesigibile per reati commessi fino all'entrata in vigore della L. 199/22	Espiati almeno i due terzi della pena	*I benefici indicati possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva*
Solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità di almeno 1 anno. Residuo pena di 4 anni.	Si con residuo pena di anni 4	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O.P.	Espiati i due terzi della pena	*I benefici indicati possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno*
Solo affidamento speciale art. 94 D.P.R. 309/90	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	
Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	Oltre i limiti pena previsti salvo accertamenti di cui all'art.4 bis O.P.	Secondo le regole generali dell'art. 4 bis O. P.	
NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	SI con pena residua di anni 6	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	NO Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura	*Divieto di concessione opera per un periodo di 5 anni da ripresa esecuzione o revoca misura*

Casi speciali

Donna incinta	**Detenzione domiciliare**	SI, con pena residua non superiore a 4 anni
MADRE con prole inferiore ai 10 anni o PADRE se la madre è deceduta o impossibilitata	**Lavoro esterno Art. 21**	Art. 21 bis Possibilità di essere ammessi alla misura a prestare cura e assistenza all'esterno ai figli.
	Permessi Art. 30	Art. 21 ter Permessi speciali per imminente pericolo vita o gravi condizioni di salute del figlio. Concessi dal Magistrato o se urgente dal Direttore.
	Detenzione domiciliare	Pena residua non superiore a 4 anni. Possibile detenzione domiciliare speciale anche con pena superiore a 4 anni dopo aver scontato un terzo della pena o 15 anni in caso di ergastolo (anche in custodia attenuata) SOLO SE non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Condannato che ha compiuto 70 anni	**Detenzione domiciliare**	SI, senza limiti temporali a patto che:
		• No delinquente abituale, professionale o per tendenza
		• Non deve essere stato condannato per i seguenti reati:
		  • Reati previsti nel Libro II, titolo XII, capo III, sezione I;
		  • Artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies C.P.;
		  • Art. 51 co 3 bis C.P.;
		  • Art. 4 bis legge 26.7.75 n. 354.

Persona ultrassessantenne inabile anche parzialmente	**Detenzione domiciliare**	SI con pena residua non superiore a 4 anni

Detenuto in condizioni di salute particolarmente gravi	**Detenzione domiciliare**	SI con pena di anni 4 o pena residua non superiore a 4 anni
Persona minore di anni 21 (esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia)	**Detenzione domiciliare**	SI per una pena non superiore a 4 anni
HIV o immunodeficenze	**Affidamento in prova**	Senza limiti di pena se ricoverato in unità di cura
	Detenzione domiciliare	Senza limiti di pena se ricoverato in unità di cura
	Semilibertà	Senza limiti di pena se ricoverato in unità di cura
Soggetti 146 e 147 C. P.	**Detenzione domiciliare (vedi nota 4)**	SI anche con pena superiore ai 4 anni
Detenuti tossicodipendenti	**Affidamento in prova ai servizi sociali per tossicodipendenti o alcoldipendenti**	SI • con pena residua di anni 6 e programma di trattamento in corso • con pen residua di anni 4 e programma di trattamento in corso se detenuto 4 bis O.P. (vedi *Tabella 2 Condannati 4 bis*)

LE MISURE DI SICUREZZA

Applicabilita' delle misure di sicurezza
Art. 202 C.P.
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato e possono essere applicate dal giudice della cognizione.

Esecuzione delle misure di sicurezza
Art. 211 C.P.
Esecuzione delle misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Specie
Art. 215 C.P.
Le misure di sicurezza detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1. assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro
2. ricovero in una casa di cura e custodia
3. ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario

Sono misure di sicurezza non detentive:
1. libertà vigilata
2. divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province
3. divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche
4. espulsione dello straniero dallo Stato

Riesame della pericolosità
Art. 208 C.P.
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
La competenza del riesame della pericolosità è attribuita al Magistrato di Sorveglianza, provvedendo a revocarla, se accerta la mancanza di attualità del requisito della pericolosità, ovvero a disporre nuovi accertamenti per verificarne la sussistenza ed infine a darne esecuzione.

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
Art. 680 C.P.P.
Avverso l'ordinanza di applicazione della misura di sicurezza da parte del Magistrato di Sorveglianza è esperibile appello avanti il Tribunale di Sorveglianza.
L'ordinanza di conferma della misura di sicurezza emessa dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile per Cassazione.

Le misure di sicurezza detentive

Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro
Art. 216 C.P.

Tale misura di sicurezza è applicata nei confronti di:

1. chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
2. coloro che pur essendo già stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono più sottoposti a misura di sicurezza e commettono un nuovo delitto non colposo che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3. delle persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge.

La durata minima della misura è di un anno, tuttavia, la misura ha durata di: anni 2 per i delinquenti abituali, anni 3 per i delinquenti professionali; anni 4 per i delinquenti per tendenza.

Assegnazione a una casa di cura e custodia
Art. 219 C.P.

L'assegnazione a una casa di cura o di custodia è disposta nei confronti di coloro che hanno riportato una condanna per delitto, non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, di cronica intossicazione da alcool, di sostanze stupefacenti o di sordomutismo.
La durata di tale misura non può essere inferiore: a un anno, quando la pena stabilita dalla legge per il reato commesso non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione; a tre anni, quando la pena stabilita dalla legge per il reato commesso è l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni; a sei mesi, se si tratta di un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa.

Ricovero in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario
Art. 222 C.P.

Il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario non può essere inferiore ad anni due ed è disposto dal Giudice in caso di proscioglimento per infermità psichica, per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o per sordomutismo.
La durata della misura non può essere inferiore: ad anni dieci se per il fatto commesso la legge prevede la pena dell'ergastolo; e ad anni cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Le misure di sicurezza non detentive

Libertà vigilata
Art. 228 C.P.
Misura di sicurezza non detentiva che consiste nell'imporre al condannato determinate prescrizioni attinenti alla libertà di spostamento e al rispetto degli orari di rientro presso il domicilio. La sorveglianza è affidata al servizio di pubblica sicurezza, e la sua durata non può essere inferiore ad un anno.

Divieto di soggiorno
Art. 233 C.P.
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero commesso per motivi politici, o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto di non soggiornare in uno o più Comuni, in una più Province, designati dal Giudice. Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore ad un anno.

Divieto di frequentare osterie e spacci
Art. 234 C.P.
Il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche ha durata minima di un anno.
Il divieto è sempre aggiunto alla pena quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati connessi allo stato di ubriachezza, quando questa si abituale.
(Resta ferma la verifica da parte del Giudice in ordine alla pericolosità sociale in relazione all'abuso di sostanze alcooliche).

Espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale
Art. 235 C.P.
È disposta dal giudice nei casi tassativamente indicati dalla legge, ma la sua esecuzione è valutata dal magistrato di sorveglianza una volta espiata la pena principale ed accertata la pericolosità sociale.
Destinatari di tale misura possono essere: i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europeo ovvero a Stati terzi, quando sono stati condannati alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Note

Nota 1

Per i detenuti che hanno commesso un reato doloso mentre erano in espiazione pena, il permesso Art. 30 ter O.P. può essere concesso solo dopo 2 anni dalla commissione del fatto.

Nota 2

I condannati per i reati di cui ai commi 1, 1 ter e 1 quater dell'art. 4 bis ord. pen. Se collaborano con la giustizia non subiscono le preclusioni dovute al reato commesso (in questo caso vedi le regole generali).

Nota 3

I benefici penitenziari possono essere concessi ai detenuti per i delitti di natura sessuale (sex offender) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno 1 anno.

Nota 4

Art. 146 C.P. differimento pena per:
1. donna incinta
2. madre di infante di età inferiore ad anni 1
3. persona affetta da AIDS o da altra malattia

Art. 147 C.P. differimento facoltativo pena per:
1. domanda di grazia
2. grave infermità
3. madre di prole di età inferiore ad anni 3

I miei appunti

Nome

Cognome

Cittadinanza

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

La mia residenza

Il mio avvocato è

Il mio Magistrato di sorveglianza è

Permesso di soggiorno n°

Rilasciato il _____ dalla Questura di _____

Data di scadenza _____ Motivo del permesso _____

Liberazione anticipata

Periodo dal __/__/__ al __/__/__

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal __/__/__ al __/__/__

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal __/__/__ al __/__/__

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal __/__/__ al __/__/__

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal __/__/__ al __/__/__

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal __/__/__ al __/__/__

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal __/__/__ al __/__/__

Concessa SI ☐ NO ☐

Liberazione anticipata

Periodo dal ___/__/____ al ___/__/____

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal ___/__/____ al ___/__/____

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal ___/__/____ al ___/__/____

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal ___/__/____ al ___/__/____

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal ___/__/____ al ___/__/____

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal ___/__/____ al ___/__/____

Concessa SI ☐ NO ☐

Periodo dal ___/__/____ al ___/__/____

Concessa SI ☐ NO ☐

Numeri di telefono/cellulare utili

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Nome e cognome _____

_____

Ruolo _____

Garante delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
www.assemblea.emr.it/garante-detenuti
garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it
Tel. 051.5275999

Camera penale "F. Bricola" di Bologna
www.camerapenale-bologna.org
info@camerapenale-bologna.org

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive
o limitative della libertà personale

CAMERA
PENALE
DI BOLOGNA
Franco Bricola

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane